



SENT. N. [REDACTED] 147

R.O. [REDACTED] 145

CRON. [REDACTED] 17

REP. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

nella persona della dott.ssa Maria Cristina D'Uva, della 4° sezione civile, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/1015

TRA

[REDACTED]
nato a Napoli il [REDACTED] C. F. [REDACTED] in qualità di tutore legale
del figlio [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] C. F. [REDACTED]
entrambi residenti a Casavatore (Napoli) alla via [REDACTED]
e con domicilio eletto in Napoli alla piazza Bovio 14 presso lo studio dell'avvocato
Andrea Gaudino C. F. GDNDR73C17F839K che li rappresenta e li difende in virtù
di procura legata all'atto di citazione

- istanti-

E

M S C Crociere Spa

In persona del legale rappresentante in carico con sede in Napoli alla via A. De Pretis
31

- convenuta contumace -

Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale

Conclusioni come in atti

Trattenuta per la decisione all'udienza del 7 giugno 2017.

Svolgimento Del Processo

Con atto di citazione regolarmente notificato alla parte convenuta in data 14/11/2014
[REDACTED], nella qualità, conveniva in giudizio davanti a questo Ufficio
Giudiziario la Società M S C Crociere Spa, in persona del legale rappresentante, per
accertare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per inadempimento
contrattuale e per effetto sentirla condannare, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non subiti dall'istante quantificati in € 5.000,00 di cui € 2.000,00 per
inadempimento contrattuale ed € 3.000,00 per il disagio grave subito dal figlio
[REDACTED]. L'istante dichiarava che nel mese di settembre 2014 prenotava
per sé, per il figlio [REDACTED] e per la moglie [REDACTED] una crociera sulla
nave MSC Fantasia per il periodo 15/09/2014 al 22/09/14, versando l'importo di €
2.250,00 e che la crociera prevedeva la partenza dal porto di Bari. All'atto della
prenotazione l'istante compilava il Modulo Esigenze Speciali in cui faceva rilevare

R G [REDACTED]
che il figlio [REDACTED] era affetto da *tetraplegia* e che, pertanto, necessitava dell'uso della carrozzina elettrica, la cui disponibilità da parte della Società convenuta veniva offerta solo ed esclusivamente per l'andata al porto di Bari, mentre al ritorno l'utilizzo del pulmino per l'assistenza del figlio veniva meno nonostante le numerose telefonate effettuate alla MSC Crociere, tanto che il [REDACTED] riusciva a lasciare Bari solo dopo molte ore di attesa e con un pulman di linea, vivendo tutti i disagi del caro facilmente immaginabili. All'udienza di prima comparizione la convenuta Società non si costituiva pertanto la causa veniva rinviata per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta Società, nonché, successivamente, per l'espletamento della prova testimoniale. Espletata la fase istruttoria, acquisita la documentazione necessaria, raccolta la deposizione testimoniale e depositate le note conclusionali, all'udienza del 7 giugno 2017 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della Decisione

In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente citata, ma non costituitasi.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto si dirà qui di seguito.

Dall'istruttoria espletata può ritenersi, altresì, provate le circostanze di fatto descritte dall'istante, il quale ha dimostrato *per litteras* di aver adempiuto a tutto quanto previsto e prescritto dalle *Condizioni di salute e idoneità al viaggio* trascritte al paragrafo sub 11.2 e sub 0.7, avendo precisato, altresì, con certificato medico, regolarmente sottoscritto e depositato in atti, la diagnosi già segnalata nel *Modulo esigenze Speciali*, richiesto dalla Società convenuta. Inoltre, quanto riportato dall'istante ha trovato conferma nella deposizione rilasciata dalla teste, [REDACTED], madre di [REDACTED], la quale con particolare precisione ha descritto fedelmente le circostanze di fatto indicate nell'atto introduttivo. Infatti dalle dichiarazioni rilasciate è risultato in maniera piuttosto chiara e precisa che il pulmino allestito per il trasferimento di persone affette da Handicap all'andata aveva svolto regolarmente il servizio richiesto avendo accompagnato parte istante e la propria famiglia al porto di Bari per le operazioni di imbarco. Viceversa, tale circostanza non si era verificata al ritorno tanto è che in data 22/09/2014, al momento dell'attracco della nave allo stesso porto, il pulmino non era stato presente, per cui dopo una serie di telefonate effettuate alla Società MSC Crociere, nelle quali più volte ed accuratamente era stato sollecitato inutilmente l'invio del pulmino per l'assistenza del proprio figliuolo [REDACTED] e per effettuare il viaggio di rientro a casa, il ritorno veniva effettuato solo dopo ore di attesa utilizzando un automezzo di linea con conseguenti e numerosi disagi facilmente prevedibili.

In tale ottica, pertanto, risulta fondato che quanto riportato dall'istante presenta gli estremi dell'inadempimento contrattuale non solo, ma ha leso la *sfera psichica* di [REDACTED] che è stato letteralmente abbandonato senza la possibilità di ritornare alla propria abitazione in Napoli con il servizio di trasporto attrezzato e



R G

prenotato con la Società MSC Crociere, Tale circostanza dimostra in modo inconfutabile la condotta, non certo rispettosa e diligente, messa in atto dalla MSC Crociere che non ha tenuto in debita considerazione delle particolari esigenze fisiche di [REDACTED], affetto da tetraplegia, handicap che non gli consente di muovere gli arti. Pertanto risulta evidente il disagio provato dal giovane costretto ad ore di attesa alla ricerca di soluzioni alternative per il rientro a Napoli, vivendo momenti di angoscia. Inoltre, A tali considerazioni, inoltre, va aggiunta la mancata costituzione della Società convenuta, la quale regolarmente citata non ha ritenuto costituirsi in giudizio, rinunziando, così, alla possibilità di confutare ed eccepire quanto dichiarato dall'istante. Relativamente alle richieste di risarcimento per danno patrimoniale ed extrapatrimoniale per il danno psichico vissuto dall'interessato, si ritiene di liquidare il primo nell'importo di € 600,00, quale risarcimento del danno per inadempimento contrattuale previsto dagli articoli 1218 e 1453 c. c., mentre € 400,00 per il danno psichico vissuto da [REDACTED].

In sintesi la Società M S C Crociere Spa, ritenuta responsabile di quanto innanzi, viene condannata al versamento di € 600,00 e di € 400,00, per un totale di € 1.000,00, al valore attuale, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza al completo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed ex articolo 91 c p c vengono addebitate alla parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta dall'istante e condanna la M S C Crociere Spa, nella persona del legale rappresentante, al versamento di € 600,00 e di € 400,00, per un totale di € 1.000,00 (mille/00), al valore attuale, oltre interessi legale dalla data di deposito della sentenza al completo soddisfo, in favore di [REDACTED] nella qualità;
- 2) condanna, inoltre, la convenuta Società M S C Crociere Spa, nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali a favore dell'istante che liquida in € 1.050,00 di cui € 150,00 per spese, € 900,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali ex art. 15 L. P. con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo;

Così deciso in Napoli il 24-1-14

Il Cancelliere p.a. [REDACTED]
Rosario [REDACTED]
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il [REDACTED]
Il Cancelliere p.a. [REDACTED]
Rosario [REDACTED]

Il Giudice di Pace
avv. M. Cristina D'Uva